



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

IL PRESIDENTE

Roma, 18 FEB. 2005

**RACCOMANDATA A.R.
ANTICIPATA VIA FAX**

FILT/CGIL

Segreteria Nazionale
Via G. B. Morgagni, 27
00161 - ROMA
fax 06/44076435

FIT/CISL

Segreteria Nazionale
Via Antonio Musa, 4
00161 - ROMA
fax 06/44286328

UILT/UII

Segreteria Nazionale
Via Salaria, 44
00198 - ROMA
fax 06/85350505

ASSTRA

P.zza Cola di Rienzo, 80/a
00192 - ROMA
fax 06/68603555

ANAV

P.zza dell'Esquilino, 29
00185 - ROMA
fax 06/4821204

Met.Ro.

Metropolitana di Roma s.p.a.
Via Tiburtina, 770
00159 - ROMA
fax 06/57532943

e, p.c. **Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Piazzale Porta Pia, 1
fax 06/44234159

Prot. n. 1751/148
Procedimento Pos. n. 20204

Segreterie Confederali

CGIL

Corso d'Italia, 25
00198 ROMA
fax 06/8476490

CISL

Via Po, 21
00198 ROMA
fax 06/8473439

UIL

Via Lucullo, 6
00187 ROMA
fax 06/4753359

Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 febbraio 2005, ha adottato la seguente delibera:

Delibera n. 05/585

LA COMMISSIONE

nel procedimento n. 20204

PREMESSO

1. che, in data 22 ottobre 2004, il Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri proclamava uno sciopero nazionale della durata di 24 ore per il giorno 1 dicembre 2004;
2. che, in data 27 ottobre 2004, le Confederazioni CGIL, CISL e UIL proclamavano uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per il 30 novembre 2004;
3. che, in considerazione di detta proclamazione, con delibera dell'11 novembre 2004 la Commissione, facendo riferimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, invitava le Confederazioni CGIL, CISL e UIL ad escludere dallo sciopero generale proclamato per il 30 novembre 2004 le categorie rientranti nell'ambito di applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. mod., in relazione alle quali fossero state proclamate in precedenza astensioni collettive ed, in particolare, tra queste, il trasporto pubblico locale;

4. che, in data 12 novembre 2004, le Confederazioni CGIL, CISL e UIL, nel comunicare le modalità di collocazione oraria e di articolazione territoriale e settoriale dello sciopero generale del 30 novembre 2004, **non facevano alcun riferimento al settore del trasporto pubblico locale;**
5. che, in data 17 novembre 2004, le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, nell'aderire allo sciopero generale del 30 novembre, comunicavano le modalità di partecipazione dei diversi settori, ivi compreso il trasporto pubblico locale; in pari data, le medesime segreterie nazionali **annullavano e sostituivano la precedente comunicazione ed inviavano un successivo documento di adesione nel quale non era più incluso il settore del trasporto pubblico locale;**
6. che, con nota del 19 novembre 2004, le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL comunicavano nuovamente l'adesione del settore del trasporto pubblico locale allo sciopero generale del 30 novembre 2004, riconfermandone le modalità già indicate nella prima nota del 17 novembre 2004;
7. che la Commissione, in data 23 novembre 2004, rinnovava l'invito alle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL ad escludere dallo sciopero generale del 30 novembre il settore del trasporto pubblico locale; detto invito non veniva però accolto dalle organizzazioni sindacali di categoria di cui sopra;
8. che in effetti in data 30 novembre FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL partecipavano allo sciopero generale, mentre il successivo 1° dicembre 2004 aveva luogo lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale precedentemente proclamato dal Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri;
9. che la Commissione, nella seduta del 16 dicembre 2004, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater*, della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, nei confronti delle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, contestando la seguente violazione: mancato rispetto dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di due azioni di sciopero;
10. che la Commissione, in tale delibera di apertura del procedimento di valutazione, avvertiva le parti che avevano 30 giorni per presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite;
11. che, con nota del 5 gennaio 2005, le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, a seguito della comunicazione di apertura del procedimento di valutazione, rilevavano che l'adesione allo sciopero generale del 30 novembre 2004 da parte delle Federazioni di categoria "è un atto puramente formale, e necessario solo al fine di specificare le modalità di partecipazione allo stesso", facendo altresì presente che "lo sciopero generale del 30.11.2004 in quanto tale è di esclusiva competenza delle confederazioni proclamanti e ad esse devono essere riferiti tutti gli atti competenti" e che, a seguito di detto sciopero, "non risulta che si sia verificato alcun aspetto negativo, né danno, per l'utenza"; chiedevano inoltre di essere sentite in apposita audizione, con la presenza delle Confederazioni;

12. che, in data 19 gennaio 2005, si è svolta l'audizione richiesta, nel corso della quale i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno sottolineato: l'inapplicabilità del principio di rarefazione oggettiva al rapporto tra sciopero generale e sciopero di categoria, non potendo in ogni caso trovare applicazione il criterio cronologico, dovendo piuttosto attribuirsi rilevanza alla valutazione del diverso livello degli interessi in gioco; che lo sciopero del 1° dicembre, proclamato per un rinnovo contrattuale in realtà già avvenuto, avrebbe dovuto essere riproclamato sulla base di nuova motivazione; che l'impatto dello sciopero del 1° dicembre "è stato territorialmente limitato"; che, in ogni caso, "responsabile" dello sciopero generale, e quindi di eventuali illegittimità, è la Confederazione e non la Federazione di categoria che è tenuta ad aderire, salva diversa indicazione dell'associazione di livello superiore, alla proclamazione confederale;

CONSIDERATO

1. che lo sciopero generale è ricompreso nell'ambito di applicazione della legge n. 146/1990, poiché anche l'esercizio di questa forma di sciopero deve essere temperato con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, che non potrebbero certo essere privati delle necessarie garanzie proprio di fronte al più esteso degli scioperi;
2. che la stessa Corte costituzionale (sent. n.290 del 1974), nel riconoscere la libertà dello sciopero politico, ha riaffermato, anche in questo caso, *"la necessità ... di non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse generale costituzionalmente protetto"*, trattandosi *"di problemi che attengono non già allo scopo dello sciopero, contrattuale o politico che sia, ma allo sciopero come tale"*;
3. del resto, l'unica eccezione prevista dalla legge n.146/1990 e succ. modd. (art. 2, comma 7), fondata su specifiche tassative motivazioni dello sciopero (difesa dell'ordine costituzionale o protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori), prevede soltanto l'esonero dagli obblighi del preavviso minimo e della indicazione della durata, confermando la generale applicazione delle previsioni di legge in ogni altro caso e, quindi, di quelle dell'intervallo minimo e della garanzia delle prestazioni indispensabili;
4. che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei contratti o accordi collettivi devono essere indicati *"intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di sciopero proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1"*;

5. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70, la quale in applicazione dell'art. 2, c.2, legge 146/90 e succ. modd., dispone espressamente che *“tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero”* (art. 10, lettera B);
6. che la Commissione di Garanzia è, comunque, intervenuta in materia mediante la delibera n. 03/134 del 24.9.2003, diretta, per quanto possibile e nel rispetto del necessario contemperamento con i diritti costituzionali degli utenti, a consentire l'effettuazione dello sciopero generale, mediante alcune deroghe alla disciplina ordinaria, prevedendo in particolare: a) l'esclusione dell'obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione; b) la disapplicazione, per i settori per cui è prevista, della regola dell'intervallo minimo tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo, purchè sia rispettato un intervallo minimo di almeno dieci giorni tra l'effettuazione di due scioperi di cui almeno uno sia generale; c) la facoltà della Commissione di consentire l'effettuazione di entrambi gli scioperi, di cui almeno uno sia generale, anche quando tra gli stessi intercorra un intervallo inferiore a dieci giorni, allorché **l'effettuazione di entrambi gli scioperi non sia ritenuta tale da compromettere nel caso concreto i diritti della persona costituzionalmente garantiti, incidendo sulla continuità del servizio;**
7. che, ai sensi dei principi informativi della legge e della Regolamentazione provvisoria, in caso di due scioperi che incidono sullo stesso servizio, **deve darsi prevalenza a quello proclamato in precedenza;**
8. che, nella specie, la Commissione, tenuto conto del possibile impatto delle due astensioni collettive (proclamate per due giorni successivi l'uno all'altro), ha ritenuto che il mancato rispetto dell'intervallo impedisse in concreto l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati ed ha, conseguentemente, inviato un'indicazione immediata ai sensi dell'art.13 lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, invitando le organizzazioni sindacali proclamanti ad escludere il settore del trasporto pubblico locale dallo sciopero del 30 novembre 2004;
9. che le organizzazioni sindacali proclamanti, disattendendo l'indicazione della Commissione, non hanno accolto l'invito;
10. che nella specie il settore del trasporto pubblico locale ha risentito di **due scioperi in due giorni successivi**, ragion per cui si è verificata una lesione del diritto alla libertà di circolazione costituzionalmente tutelato;
11. che, del resto, le stesse organizzazioni sindacali, in sede di audizione, ha riconosciuto che anche il 1° dicembre si sono avute conseguenze sul servizio “sia pure in ambito

territorialmente limitato” (cfr. sul punto anche i dati forniti da ASSTRA in data 7 dicembre 2004 e relativi al 63% dei dipendenti delle aziende associate, dai quali si evince che agli scioperi del 30 novembre e del 1° dicembre 2004 hanno aderito, rispettivamente, il 38, 84% e il 14,33% del personale in servizio);

12. che non è stato assicurato, pertanto, il contemperamento tra diritti costituzionali voluto dal legislatore, così come precisato nella Regolamentazione provvisoria;

CONSIDERATO ALTRESI'

1. che, in presenza di due astensioni collettive dal lavoro in 2 giorni successivi, le giustificazioni addotte dalle organizzazioni sindacali possono rilevare ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, ma non anche per escludere la responsabilità in ordine ad una proclamazione di scioperi in violazione della disciplina vigente, atteso che:

a) l'affermazione che in occasione dello sciopero generale, essendo coinvolte le attività economiche nella loro generalità, non si avrebbe incidenza sul diritto alla mobilità degli utenti, trascura di considerare che tale diritto è riconosciuto dalla Costituzione a tutte le persone e non soltanto a quella parte della comunità, sia pure percentualmente rilevante, che partecipa allo sciopero;

b) la legislazione vigente non consente alla Commissione l'auspicata valutazione del “diverso livello degli interessi in gioco” e a tale impossibilità, del resto, si sono richiamate le stesse organizzazioni sindacali in sede di consultazione da parte della Commissione, prima dell'adozione della ricordata delibera 03/134 in tema di scioperi generali;

c) che, non avendo sottoscritto le organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero nazionale del 1° dicembre il CCNL degli autoferrotranvieri, non si può ritenere che la proclamazione effettuata il 22 ottobre 2004 avesse perso efficacia, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere effettuata *ex novo* e, quindi, successivamente allo sciopero generale del 30 novembre;

RITENUTO INFINE

1. che non può accogliersi nemmeno il rilievo per il quale “responsabile” dello sciopero generale e, quindi, di eventuali illegittimità, è unicamente la confederazione e non la federazione di categoria che vi abbia aderito;

2. che, infatti, la legge individua quale soggetto responsabile di eventuali violazioni l'organizzazione sindacale che abbia proclamato lo sciopero ovvero che vi abbia aderito, non potendo assumere rilievo quale esimente da responsabilità l'eventuale vincolo endoassociativo ad aderire; e, comunque, nel caso in esame risulta che le confederazioni, nel comunicare le modalità dello sciopero generale del 30 novembre,

non hanno fatto alcun riferimento al settore del trasporto pubblico locale, mentre i sindacati di categoria, dopo alcune incertezze (v. nn. 4, 5, 6 della motivazione in fatto), hanno operato una esplicita adesione;

3. che le giustificazioni addotte possono motivare il contenimento della sanzione nella misura minima nei confronti di ciascuna organizzazione sindacale proclamante;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, per il mancato rispetto dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di due azioni di sciopero, di cui all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, in data 11 novembre 2004 e confermata il successivo 23 novembre 2004;

DELIBERA

la sospensione ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, del pagamento dei contributi sindacali dovuti alle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, per un ammontare economico di euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) nei confronti di ciascuna organizzazione sindacale;

INDICA

secondo l'art.4, comma 4 *quater* e 4 *sexties* della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica della presente delibera per l'esecuzione delle predette sanzioni da parte del datore di lavoro;

DISPONE

che la sanzione nei confronti di ciascuna delle tre organizzazioni sindacali venga applicata dalla Met.Ro. - Metropolitana di Roma s.p.a.;

INVITA

le Associazioni datoriali ASSTRA e ANAV a trasmettere la presente delibera a tutte le aziende associate;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art.4, comma 4 *quater*, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il legale rappresentante dell'azienda deve comunicare alla

Commissione l'esecuzione delle sanzioni ai soggetti collettivi entro 30 giorni dall'esecuzione stessa;

AVVERTE

che avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art.20 *bis* della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nell'ordinario termine di prescrizione;

DISPONE

la notificazione della presente delibera alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, all'ASSTRA, all'ANAV, alla Met.Ro. - Metropolitana di Roma s.p.a., la comunicazione per conoscenza alle Segreterie confederali CGIL, CISL, UIL, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lett. n), legge n. 146/90 e succ. modd., ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente
(Antonio Martone)

